

Prot. n. 102/2020

- Commissario Straordinario libero consorzio comunale
- Sindaci della provincia di Ragusa
- Presidente Ordine degli Architetti di Ragusa
- Presidente Ordine degli Ingegneri di Ragusa
- Presidente Collegio dei Geometri di Ragusa

LORO SEDI

e, p.c.

S.E. il Prefetto di Ragusa

Ragusa, 13 febbraio 2020

**Oggetto: Lavori privati e Contratti Pubblici – Proliferare DURC contraffatti/falsi
 VERIFICA DURC ON LINE**

La normativa in materia di verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva, come da ultima regolata con DM 30.01.2015 – emanato in attuazione dell'art.4 del DL 20.03.2014 n.34 – stabilisce che essa avvenga con modalità **esclusivamente telematiche** ed in tempo reale attraverso la “generazione” di un **DURC online, in formato pdf non modificabile**, con validità di 120 giorni dalla richiesta.

Il **DURC online** è liberamente **consultabile** oltre che dal soggetto che lo ha richiesto (Impresa, Amministrazioni aggiudicatrici di Contratti Pubblici, Amministrazioni Pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art.90, comma 9 D.L.vo 81/2008, SOA, Banche ed Intermediati finanziari) anche **da chiunque vi abbia interesse**.

Accedendo al sito INAIL (www.inail.it) o INPS (www.inps.it), dopo la semplice procedura di registrazione **anche come privato cittadino**, tramite il link “Durc On Line” è possibile verificare in tempo reale la regolarità o meno delle Imprese inserendo semplicemente la corrispondente Partita IVA (per le società) o il Codice Fiscale (per le Ditte individuali).

L'esito della verifica di regolarità contributiva online **sostituisce a ogni effetto** il DURC ovunque previsto anche, quindi, nell'ambito delle procedure **di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati dell'edilizia**.

Ricordiamo che **la sanzione per mancata verifica** della regolarità delle Imprese (esecutrici e/o subappalatrici) a carico del **committente e del responsabile dei lavori** è dell'arresto per un periodo che va da 2 a 4 mesi o l'ammenda da € 1.106,19 a € 5.309,73, mentre per i lavori privati soggetti a permesso di costruire, DIA, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), comunicazione di inizio lavori (CIL), etc., **l'Amministrazione concedente (Comune)** è tenuta alla verifica della presenza di **DURC online** delle Imprese esecutrici e, in caso contrario, dovrà sospenderne o revocarne l'efficacia.

Tutto quanto sopra per sensibilizzare quanti in indirizzo a **verificare loro stessi la presenza** o meno di un **DURC valido** e non consentire, così, il **proliferare di documenti contraffatti**, non veritieri e falsi e/o autodichiarazioni (non consentite) di regolarità che, nei fatti, risultano mendaci.

Si invitano gli Enti e gli Ordini professionali a voler trasmettere la presente agli Uffici competenti e ai propri Iscritti. Con i più cordiali saluti

Per ANCE Ragusa, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL

Geom. Sebastiano Caggia

